

REGOLAMENTO (CE) N. 310/2009 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2009

recante apertura degli acquisti all'intervento di latte scremato in polvere mediante gara fino al 31 agosto 2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 18, paragrafo 2, lettera e), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 309/2009 della Commissione ⁽²⁾ ha sospeso, il 15 aprile 2009, gli acquisti all'intervento di latte scremato in polvere a prezzo fisso aperti dal 1° marzo al 31 agosto 2009, in quanto le offerte hanno superato le 109 000 tonnellate fissate all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (2) Per poter continuare a sostenere il mercato del latte scremato in polvere occorre indire una gara.
- (3) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le modalità da seguire quando la Commissione decide che gli acquisti all'intervento debbano avvenire mediante gara.
- (4) Data la particolare situazione del mercato lattiero-caseario e al fine di rendere il sistema più efficiente, è opportuno che, in deroga alle prescrizioni del suddetto regolamento, le gare si svolgano due volte al mese.
- (5) Affinché gli acquisti all'intervento di latte scremato in polvere mediante gara possano iniziare immediatamente

dopo la chiusura degli acquisti all'intervento a prezzo fisso, il presente regolamento deve entrare in vigore al più presto possibile.

- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono aperti fino al 31 agosto 2009 gli acquisti all'intervento di latte scremato in polvere mediante gara, al di là del limite fissato all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, alle condizioni stabilite al capo II, sezione 4, del regolamento (CE) n. 214/2001 e nel presente regolamento.

Articolo 2

In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 214/2001, il termine per la presentazione delle offerte di ciascuna delle gare particolari scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) di ogni primo e terzo martedì del mese.

Nel mese di agosto, tuttavia, il termine scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del quarto martedì. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 97 del 16.4.2009, pag. 12.⁽³⁾ GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100.